

## ALLEGATO 1 - CAPITOLATO

Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indetta da Afol Metropolitana per l'affidamento del servizio di Welfare Aziendale per la durata di anni tre  
- CIG 7562925325

### SOMMARIO

1- OGGETTO.....	1
2- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	1
3- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....	2
4- IMPORTO DEL CONTRATTO .....	3
5- DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO .....	3
6- CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE.....	3
7- DIRITTO ALL'UTILIZZO DEI MARCHI E DEI LOGHI DI PROPRIETA' DI AFOL METROPOLITANA .....	4
8- GARANZIA DEFINITIVA.....	4
9- INADEMPIMENTO E PENALI.....	5
10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
11- SUBAPPALTO.....	6
12- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
13- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	7
14- NORMA GENERALE DI RINVIO .....	7
15- FORO COMPETENTE.....	7

### 1- OGGETTO

Afol Metropolitana affida al fornitore la realizzazione e la gestione di un Portale Welfare con accesso dedicato, attraverso il quale i suoi dipendenti possono usufruire dei servizi welfare loro offerti nel contesto del Piano di Welfare Aziendale approvato dai competenti organi di Afol Metropolitana.

### 2- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il fornitore si impegna a mettere a disposizione dei dipendenti di Afol Metropolitana un Portale Welfare dedicato, accessibile via web attraverso il quale sarà erogato il servizio richiesto.

Il suddetto portale dovrà indicare tutti i servizi a rimborso e i servizi ad erogazione diretta fruibili dai dipendenti nonché il budget welfare, per ciascun dipendente, affinché sia possibile monitorare in qualsiasi momento la propria spesa avendo contezza dei servizi richiesti e dei rimborsi ottenuti, con indicazione del saldo residuo.

Il Portale Welfare avrà le seguenti caratteristiche:

- dovrà indicare tutti i servizi a rimborso e i Servizi a erogazione diretta fruibili dai dipendenti;
- dovrà introdurre un sistema di autenticazione e abilitazione dei dipendenti al primo accesso al Portale Welfare;
- dovrà consentire al dipendente di gestire autonomamente attraverso la piattaforma tutta la procedura necessaria al conseguimento del servizio richiesto;

- d) dovrà offrire ai dipendenti la possibilità di selezionare le modalità di utilizzo del proprio budget welfare mediante Servizio a rimborso o Servizio a erogazione diretta;
- e) dovrà indicare, per ciascun dipendente, il Budget Welfare affinché il dipendente possa, in qualsiasi momento, monitorare la propria spesa, nonché avere contezza dei servizi richiesti e dei rimborsi ottenuti, con indicazione del saldo residuo.

### 3- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Afol si impegna a fornire, in tempo utile, al fornitore tutti i dati necessari all'erogazione della prestazione.

Il fornitore si impegna a rendere disponibile il portale entro il termine di 20 gg. dalla data di ricezione dei dati di cui sopra.

I dipendenti effettuano le proprie richieste di prodotti e servizi secondo le tempistiche indicate sul portale.

I prodotti e servizi vengono offerti alle condizioni di vendita praticate dai rispettivi fornitori. I prezzi dei prodotti e servizi offerti ai dipendenti sono indicati sul portale.

Ogni dipendente di Afol Metropolitana dispone di un accesso personalizzato e riservato alla piattaforma Welfare con credenziali univoche.

Il dipendente potrà optare per tutte le modalità di fruizione dei servizi Welfare previsti dall'art. 100 ed elencati nei commi 2,3 e 4 dell'art. 51 del TUIR, ed in particolare:

- a) servizi a rimborso: il dipendente acquista i prodotti/servizi e chiede rimborso, tramite la piattaforma, ad AFOL Metropolitana, come dettagliato all'art. 6 del presente capitolato;
- b) servizi a erogazione diretta: l'erogazione del servizio avviene tramite voucher o versamenti effettuati dal fornitore che poi emetterà fattura ad AFOL Metropolitana, come dettagliato all'art. 6 del presente capitolato.

Il rimborso dei servizi di cui alla lettera avverrà con le seguenti modalità:

- il dipendente esegue sul Portale Welfare il caricamento della fattura relativa alla spesa sostenuta nell'anno fiscale di competenza;
- il fornitore verifica, sotto la propria responsabilità, i dati e la riferibilità della spesa a servizi oggetto di rimborso;
- all'esito del controllo Afol Metropolitana provvede al rimborso del dipendente, secondo le modalità e procedure concordate tra le parti. A tal fine, il fornitore si impegna a comunicare le informazioni necessarie alla società che gestisce l'elaborazione dei cedolini per conto di Afol Metropolitana.

Con la firma del contratto, Afol Metropolitana conferisce al fornitore mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 ss. del codice civile per la predisposizione tecnica e la gestione funzionale del portale, ai termini ed alle condizioni ivi previsti, per tutti i propri dipendenti che ne facciano richiesta attraverso il portale stesso.

Il fornitore, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei dipendenti di AFOL Metropolitana si impegna a rispettare il Reg. Eu. 2016/679, in particolare l'art. 28, e a rispettare le indicazioni che verranno fornite, sul punto, da AFOL Metropolitana.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, saranno applicabili le norme di legge vigenti.

#### 4- IMPORTO DEL CONTRATTO

Per la prestazione dei servizi connessi verranno corrisposti al fornitore i seguenti importi:

- € \_\_\_\_\_ costo di setup del portale welfare;
- € \_\_\_\_\_ quale la commissione annua sul budget welfare;
- € \_\_\_\_\_ quale canone annuo di gestione del portale welfare;

#### 5- DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

La durata del contratto è triennale a partire dalla data di sottoscrizione e fino al completamento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione della totalità dei premi di risultato relativi alla terza annualità erogati attraverso i servizi di welfare aziendale.

#### 6- CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il fornitore emette fatture intestate ad Afol Metropolitana con le scadenze di seguito specificate:

- a) relativamente al costo di setup del portale Welfare verrà emessa un'unica fattura successivamente all'attivazione del portale;
- b) per la percentuale di margine sul budget erogato nonché per la commissione sul canone annuo di gestione verranno emesse fatture al termine di ogni anno solare.
- c) relativamente alle somme dovute per i "servizi ad erogazione diretta" le fatture verranno emesse mensilmente accompagnate da un report contenente il dettaglio dei servizi erogati.

Il pagamento sarà disposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

La fattura dovrà essere intestata a: AFOL METROPOLITANA - Via Soderini, 24 - 20146 Milano (P. IVA n. 08928300964) e indirizzata all'indirizzo mail protocollo@afolmet.it all'attenzione del Direttore Generale.

Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello Split Payment come da D.L. 148 del 16/10/2017 convertito con legge n. 172 del 04/11/2017 (G.U. n. 284 del 05/12/2017). Dovrà quindi essere aggiunta in calce alle fatture stesse la dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del Dpr n. 633/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dalla Stazione Appaltante all'Erario.

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

#### **7- DIRITTO ALL'UTILIZZO DEI MARCHI E DEI LOGHI DI PROPRIETÀ DI AFOL METROPOLITANA**

Afol Metropolitana, per l'intera durata dell'affidamento, concede al fornitore il diritto all'utilizzo dei marchi e dei loghi di proprietà di Afol Metropolitana stessa per la personalizzazione del portale e per ogni necessità connessa alla realizzazione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Afol Metropolitana, inoltre, concede al fornitore la possibilità di inserire il proprio nome, ivi inclusi ove necessario detti marchi e loghi, nelle comunicazioni di carattere commerciale e promozionale realizzate dal fornitore, che, in tali circostanze, si impegna a darne preventiva comunicazione scritta.

Afol Metropolitana, procurerà al fornitore la documentazione, la strumentazione e le indicazioni grafiche necessarie all'uso e alla corretta riproduzione grafica dei marchi e loghi di sua proprietà.

In ogni caso, il fornitore si impegna a utilizzare i marchi e loghi di Afol Metropolitana in modo tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima.

#### **8- GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che AFOL Metropolitana dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 c.1) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena

L'Appaltatore avrà consegnato all'istituto garante documento attestante l'avvenuta esecuzione, in originale o copia autentica.

Nei casi di mancato o inesatto adempimento da parte dell'appaltatore, l'Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

## 9- INADEMPIMENTO E PENALI

In caso di mancato rispetto - per qualsiasi ragione - del termine di attivazione del portale di cui all'art. 3 del presente capitolato, l'impresa appaltatrice risulterà gravemente inadempiente, con conseguente applicazione delle seguenti misure:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione verrà applicata una penale del 1x1000 del valore contrattuale;
- b) qualora l'attivazione non risulti completata entro 40 giorni dall'invio dei dati di cui all'art. 3 verrà applicata una penale fissa del 10% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

## 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, anti-infortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

**Clausole risolutive espresse** - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

### **11- SUBAPPALTO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell'impresa concorrente o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti a contratto di rete fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016 s.m.i.; ai sensi dell'art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., deve inoltre precisare la terna di subappaltatori e presentare dichiarazioni di tutti i subappaltatori relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

**In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

### **12- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

- Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

### **13- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

In conformità a quanto stabilito all'art.105, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 s.m.i., è fatto divieto al fornitore di cedere a terzi il contratto se non nei limiti e nel rispetto del predetto art. 105.

### **14- NORMA GENERALE DI RINVIO**

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.

### **15- FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.